

COMUNE DI LIVORNO

**CONVENZIONE**

**ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI NON DEAMBULANTI**

**IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER**

**L'ANNO 2024**

Con la presente scrittura privata in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il **Comune di Livorno** - C.F. 00104330493 - con sede in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dalla Dirigente del Settore Anagrafe e Demografico e Responsabile del Procedimento..... nata..... a ..... il ..... e domiciliata per la carica dove sopra, la quale interviene in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. .... del ..... e della Determinazione n. .... del .....

E

L'O.D.V./A.P.S.,....., di seguito denominato "Ente", CF.....con sede legale in.....iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore in data.....con numero.....rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra..... nato/a il ..... a ..... e domiciliato per la carica ove sopra il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere munito/a dei poteri necessari per la stipula del presente atto.

**Premesso che:**

- nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 7 in data 29 gennaio 2024 concernente "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", convertito con modificazioni nella Legge 31 marzo 2024, n.38;
- nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024 di convocazione, nei giorni di sabato 8 giugno (dalle ore 15.00 alle ore 23.00) e domenica 9 giugno 2024 (dalle ore 7.00 alle ore 23.00), dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2024, sono state fissate, nei giorni di sabato 8 giugno (dalle ore 15.00 alle ore 23.00) e domenica 9 giugno 2024 (dalle ore 7.00 alle ore 23.00) le date di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 23 giugno (dalle ore 7.00 alle ore 23.00) e lunedì 24 giugno 2024 (dalle ore 7.00 alle ore 15.00);
- con Decreto del Prefetto di Livorno del 12 aprile 2024, sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali della Provincia di Livorno;
- l'art. 29, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano assicurare servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.
- in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali è pertanto necessario che il Comune organizzi un servizio di trasporto "a chiamata",

completamente gratuito, per consentire agli elettori non deambulanti (ed i loro eventuali accompagnatori) di recarsi ai seggi elettorali;

**Richiamati:**

-il “Codice del Terzo settore”, approvato con D.lgs. n. 117/2017, che riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

Tutto ciò premesso, che si intende quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

1. In forza della normativa sopra richiamata, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale di ....., d'ora in avanti nominata Ente Attuatore, e le affida il servizio trasporto elettori non deambulanti in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative del 8-9 giugno 2024 e per l'eventuale turno di ballottaggio del 23-24 giugno

2024.

## **ART. 2 - OBBLIGAZIONI DELL'ENTE ATTUATORE**

1. L'Ente Attuatore si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle modalità di attuazione dei servizi come richiesto nell'avviso pubblico di questa Amministrazione pubblicato sulla rete civica [www.comune.livorno.it](http://www.comune.livorno.it) in data.....con la determina n..... del ....., al quale ha aderito l'Ente Attuatore con domanda prot. n. .... del .....

2. Il servizio in oggetto dovrà essere svolto per tutto il periodo di apertura dei seggi elettorali, nelle giornate del 8 giugno dalle ore 15,00 alle 23,00 e 9 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e nelle giornate di domenica 23 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 24 giugno dalle ore 7,00 alle ore 15,00 ( eventuale turno di ballottaggio delle elezioni Comunali).

Il servizio consisterà nel trasporto dell'elettore non deambulante, con l'ausilio di una sedia a rotelle, alla sezione elettorale di votazione, dalla propria abitazione ed il ritorno presso la medesima. E' fatta salva la possibilità di una sosta intermedia presso una sede Asl competente, per il rilascio di idonea certificazione che consenta il voto con l'assistenza di un accompagnatore.

L'attività oggetto di convenzione si svolgerà secondo queste due tipologie:

- A)** trasporto dell'elettore non deambulante domiciliato ad un piano terra o ad un piano rialzato, ma con la possibilità di utilizzo di un impianto di sollevamento (ad es. con la possibilità di utilizzo di un

ascensore), nel qual caso potrà essere prelevato anche alla porta dell'appartamento in cui risiede .

- B)** trasporto dell'elettore non deambulante domiciliato ai piani alti di immobili sprovvisti/ non funzionanti di impianti di ascensore o altro impianto di sollevamento da un piano all'altro dell'edificio. Trattasi dei casi in cui l'elettore deve essere prelevato dall'abitazione utilizzando necessariamente adeguati presidi (es. "telo"," seggiolina pieghevole"etc.).

L'Ente Attuatore si impegna affinché il servizio sia realizzato assicurando gli standard minimi di seguito riportati:

- Per il servizio di tipo **A** sono necessari n. 2 (due) mezzi di trasporto più n.1 (uno) di scorta attrezzati per il trasporto di elettori non deambulantanti e quindi muniti di pedana monta carrozzelle e di almeno una sedia a rotelle su ciascun automezzo; questo dovrà poter trasportare, oltre all'autista e l'elettore/i non deambulante, anche un congruo numero di personale adeguatamente formato, in grado di accompagnare tale elettore/i (quasi sempre su una sedia a rotelle) dalla sua abitazione al seggio elettorale e ritorno, nonché eventuali suoi/loro accompagnatori.
- Per il servizio di tipo **B** sono necessari n.1 (uno) mezzi di trasporto più n.1 (uno) di scorta, attrezzati per consentire lo svolgimento del servizio di trasporto di elettori non deambulantanti, con i presidi di movimentazione necessari (es. "telo"," seggiolina pieghevole"etc.), almeno una sedia a rotelle e congruo numero di personale adeguatamente formato - oltre all'autista del mezzo - in grado di

accompagnare il/i fruitore/i del servizio, ed eventuali suoi/loro accompagnatori.

Tutti i mezzi di trasporto sopraelencati devono essere muniti di pedana monta carrozzelle, in modo da consentire all'elettore non deambulante il trasporto per il seggio elettorale e ritorno a casa, con sedia a rotelle.

L'Ente Attuatore assume inoltre l'impegno di garantire la continuità del servizio, con una o più sostituzioni dei mezzi in caso di qualsiasi guasto.

3. Per la realizzazione del servizio, l'Ente Attuatore mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie operanti a qualunque titolo.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha validità nelle giornate del 8 giugno dalle ore 15,00 alle 23,00 e 9 giugno 2024 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e nelle giornate di domenica 23 giugno dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 24 giugno dalle ore 7,00 alle ore 15,00 ( eventuale turno di ballottaggio delle elezioni Comunali).

2. La presente Convenzione si intende risolta, al termine sopra riportato, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

### **ART. 4 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO**

1. Il personale dell'Ente Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Coordinatore del servizio sarà il referente per i rapporti con il Comune il quale vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme, regolamentari, previdenziali, assicurative, di sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Il rapporto con i propri collaboratori impiegati nel Servizio è regolato anche dalle normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa e fiscale.

4. L'Ente Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione.

#### **ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Ente Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività ed il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. L'Ente Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

2. Ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 e a garanzia degli obblighi di cui alla presente Convenzione l'Ente gestore riporta quanto segue: la APS/ODV.....ha presentato la Polizza RC di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ sottoscritta in data \_\_\_\_\_ .

**ART. 6 – CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E  
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Il Comune conferisce all'Ente Attuatore il rimborso per la realizzazione delle specifiche attività di cui alla presente Convenzione. Detto rimborso, definito in un importo comprensivo di tutte le voci di spesa **per ciascun elettore trasportato in andata/ritorno** (con eventuale sosta intermedia presso una sede ASL) così determinato:

Servizio di tipo **A): € 35,00** (trentacinque/00).

Servizio di tipo **B): €50,00** (cinquanta/00);

Tutte le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle suddette attività verranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'intervento svolto, relativo ad ogni singolo elettore trasportato.

2. L'Ente Attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, accetta espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il C/C intestato come riportato nel " Modulo conto corrente dedicato" documento inviato in sede di presentazione domanda di partecipazione.

**ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE**

1. E' vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. E' fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed



il risarcimento dei danni e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **ART.8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

1. L'Amministrazione procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle presenti prescrizioni. Qualora il Coordinatore del Servizio rilevi violazioni, contestazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione, il Dirigente procederà all'immediata contestazione all'Ente Attuatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'Ente attuatore potrà inviare, tramite il proprio responsabile, le proprie controdeduzioni via PEC entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione. Il Dirigente, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle relative penali.

2. Il verificarsi di una delle seguenti casistiche comporterà l'addebito a carico dell'Ente attuatore delle seguenti penali:

- mancato avvio delle attività: a partire da € 100,00 fino a € 150,00, in relazione alla gravità del danno, nell'avvio della prestazione, rispetto alla data di inizio e durata della prestazione;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione nella realizzazione delle attività del progetto e relativa rendicontazione nei termini indicati: a partire da € 100,00 fino a € 150,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;

- mancata comunicazione di variazioni nell'organizzazione delle attività: da € 50,00 fino a € 150,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un'attività pubblica: da € 20,00 fino a € 50,00 (per ogni infrazione).

3. In caso di applicazione di penali, l'Amministrazione non corrisponderà il rimborso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'Ente Attuatore dovrà notificare tale circostanza alla Dirigente tramite PEC.

4. L'applicazione delle penali non solleva l'Ente Attuatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione della Convenzione. Nell'eventualità in cui si protragano i ritardi o si verificano ulteriori rallentamenti o inadempimenti ovvero l'Ente attuatore si renda colpevole di frode o grave negligenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di risolvere la Convenzione, fatta salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. Inoltre il Comune può risolvere la presente: qualora l'Ente gestore violi leggi, regolamenti comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; - qualora le attività svolte vengano riconosciute a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, successivamente ai controlli effettuati, gravemente insufficienti e svolte in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza; - qualora i soggetti gestori vengano sciolti e posti in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica

nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune. La risoluzione è efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **ART. 11 - DOMICILIO**

1. Ai fini della presente Convenzione le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi di cui in premessa.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. I rapporti tra Amministrazione ed Ente attuatore si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione o cattiva esecuzione della presente Convenzione ove non potessero essere risolte amichevolmente tra le parti, saranno demandate alla giustizia ordinaria. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente Convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

#### **ART. 13 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla normativa del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alle ulteriori discipline di settore.

**ART.14 - MODALITA' ELETTRONICA ED IMPOSTA DI BOLLO**

1. La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, viene perfezionata mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica.
2. L'originale della presente Convenzione verrà conservato negli archivi informatici del Comune di Livorno, secondo le norme vigenti in materia. Tutte le eventuali spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico dell'Ente attuatore.
3. Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 5 e comma 3 del D.Lgs 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018.
4. La presente Convenzione è registrabile in caso d'uso.

**ART. 15 - VALENZA DELLE CONDIZIONI CONVENZIONALI**

1. Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.

Fatto, letto approvato e sottoscritto

Per APS/ODV .....

F.to digitalmente il Rappresentante Legale .....

Per il Comune di Livorno

F.to digitalmente .....